

TI_GERICHTE 33.2000.93 vom 12. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2000.93

FR: TI_GERICHTE 33.2000.93 du 12 octobre 2000

IT: TI_GERICHTE 33.2000.93 del 12 ottobre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

lett. d LPC.

In simili condizioni, correttamente l'amministrazione ha escluso le spese succitate dal calcolo della PC. Sotto questo aspetto, le censure dell'assicurata non meritano quindi tutela.

A norma dell'art. 5 cpv. 1 lett. b LPC spetta ai Cantoni stabilire l'importo delle spese di pigione giusta l'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC fino a concorrenza, in un anno, di fr. 12'000.- per le persone sole e di fr. 13'800.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.

In ossequio alla delega legislativa summenzionata, il Cantone Ticino ha applicato, per la pigione, le medesime deduzioni (cfr. Decreto esecutivo cantonale concernente le LPC all'AVS/AI del 18 novembre 1998).

Correttamente, quindi, la Cassa ha computato il massimo deducibile di fr. 12'000.- per il calcolo del fabbisogno vitale dell'assicurata. La censura della ricorrente, in quanto infondata, non merita dunque accoglimento.

Al proposito, tuttavia, l'amministrazione non ha emesso alcuna decisione. Il TCA non può dunque pronunciarsi neppure su questa censura.

Correttamente, quindi, l'amministrazione ha computato l'importo di fr. 20'000.- a titolo di sostanza oltre al relativo reddito ai fini del calcolo della PC.

In simili condizioni, in quanto beneficiaria di una prestazione complementare, l'assicurata ha diritto al pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, come, peraltro, correttamente ammesso dalla cassa di compensazione (cfr. consid. 1.3).

E. 2

Per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI) (A) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per il lavoro di tecnica dentaria.

E. 2.11

In conclusione, considerato che il fabbisogno vitale dell'assicurata ammonta a frs. 31'436.— ed i redditi determinanti assommano a frs. 30'331.--, ad _____ deve essere

erogata una prestazione complementare annua pari a fr. 1'105.—da versare alla Cassa Malati (doc. _). Ora, giusta l'art. 26 OPC, concernente l'ammontare minimo della PC annua, " I beneficiari di prestazioni complementari annue ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto." Inoltre l'art. 26a OPC prevede che: " L'ammontare massimo della prestazione complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato dell'ammontare forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie secondo l'articolo 3b cpv. 3 lett. d LPC." Queste due disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 1998 a seguito della terza revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal (cfr. E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, in *SBWR*, pag. 34 segg.). Tale modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo contro le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della determinazione delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997 concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattia, pag. 5). In Ticino era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai cambiamenti introdotti dalla LAMal. L'art. 3 della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono quanto segue: " Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli assicuratori." Va comunque osservato che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte attraverso la LPC, tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio cantonale e in parte attraverso i sussidi LAMal. In simili condizioni, in quanto beneficiaria di una prestazione complementare, l'assicurata ha diritto al pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, come, peraltro, correttamente ammesso dalla cassa di compensazione (cfr. consid. 1.3). 2.12. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve essere quindi respinto.

E. 3

Se le spese per trattamenti dentari (compreso il laboratorio) sono presumibilmente superiori ai 3000 franchi, prima del trattamento si deve sottoporre un preventivo all'ufficio PC. Se un trattamento il cui costo supera i 3000 franchi è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo 3000 franchi.

E. 4

I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI." Al proposito, tuttavia, l'amministrazione non ha emesso alcuna decisione. Il TCA non può dunque pronunciarsi neppure su questa censura. 2.10. Infine, per quanto attiene al computo di fr. 20'000.— (cfr. marginale 42, doc. _) nella sostanza dell'assicurata effettuato dalla cassa ai fini del calcolo della PC, va rilevato che, di principio, per stabilire il diritto alla prestazione complementare di un assicurato vengono presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, *Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen*, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). Rilevante è infatti la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai propri bisogni

esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Nell'ipotesi in cui tuttavia l'assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2). In tal caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Quindi, lo scopo dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste principalmente nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alla prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l'assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare livello di vita dispone della sua libertà personale, di conseguenza l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354). Con il ricorso, _____ sostiene che l'importo di fr. 20'000.— computato dalla cassa ai fini del calcolo della PC equivale ad un prestito da lei effettuato a favore di un conoscente caduto nel bisogno nel 1997 ed ora difficilmente recuperabile. Dagli atti dell'incarto non emerge alcun indizio atto a far credere che l'assicurata si sia adoperata per recuperare questa somma, segnatamente che abbia fatto valere le sue pretese nei confronti del debitore. In simili circostanze, alla luce della giurisprudenza federale citata, deve essere concluso per un caso di rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC. Correttamente, quindi, l'amministrazione ha computato l'importo di fr. 20'000.- a titolo di sostanza oltre al relativo reddito ai fini del calcolo della PC.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.